

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Responsabilità civile per morte del lavoratore e prevedibilità

In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, il requisito soggettivo della colpa è integrato dalla violazione, da parte del datore di lavoro, delle regole cautelari di prevenzione evocate dall'art. 2087 c.c., strettamente correlate, in termini di ragionevole prevedibilità, alla verificazione dell'evento in quanto fondate, se non sulla certezza scientifica, sulla probabilità o possibilità - concreta e non ipotetica che la condotta considerata determini l'evento.

Cassazione civile, ordinanza del 12.12.2019, n. 32486

...omissis...

5. Il ricorso merita accoglimento, nei termini di seguito precisati, in relazione al dedotto vizio motivazionale.

5.1. E', infatti, inammissibile la censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. 5.1.1. Invero, va data continuità - sul punto - al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l'eventuale "cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che - per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4), dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante" (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458).

5.2. Fondata, viceversa, è la censura di violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4).

5.2.1. Al riguardo, peraltro, occorre muovere dalla constatazione che, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) - nel testo "novellato" dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte è destinato ad investire, ormai, la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonchè, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 63778101; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

Lo scrutinio di questa Corte è, dunque, ipotizzabile solo in caso di motivazione "meramente apparente", configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni oggettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonchè, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perchè affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

Nondimeno, questa Corte ha anche precisato che "ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sotto il profilo del difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero quando indichi tali

elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 5 aprile 2016, n. 6539, non massimata).

5.2.2. L'evenienza da ultimo indicata è quella che ricorre nel caso in esame, in relazione alla motivazione concernente il nesso causale (o meglio, la sua ritenuta carenza) tra l'insorgenza dell'infezione epatica che condusse l' E. alla morte e la condotta, omissiva, della Croce Rossa Italiana.

Sul punto, appare necessario rammentare che se "l'errore compiuto dal giudice di merito nell'individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento è censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", resta invece inteso che "l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze che sono derivate dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità", ma solo "se adeguatamente motivata" (Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2014, n. 4439, Rv. 630127-01).

Nella specie, come detto, la motivazione della Corte partenopea deve ritenersi al di sotto del minimo costituzionale, avendo essa indicato gli elementi, dai quali ha tratto la conclusione circa l'insussistenza del nesso causale, "senza una approfondita disamina logica e giuridica" degli stessi, e ciò sotto un duplice concorrente profilo.

5.2.2.1. Per un verso, infatti, la sentenza impugnata risulta censurabile laddove ha ritenuto di escludere la prova del nesso eziologico, tra le mansioni di autista/barelliere svolte dall' E. e l'avvenuta contrazione dell'epatite virale, e ciò per il solo fatto che esse non includessero il primo soccorso del degente, con il bendaggio e il drenaggio delle ferite, senza affrontare il tema se la mancata predisposizione di strumenti di protezione - come mascherine e guanti - abbia, comunque, influito sulla contrazione della malattia.

Se è vero, infatti, che l'attività di drenaggio e bendaggio del paziente (non espletate dall' E.), portando chi la svolge, di regola, ad entrare in contatto con sangue e liquidi organici del malato, avrebbe certamente reso "più probabile che non" l'esistenza di tale nesso, resta, nondimeno, inteso che l'assenza di prova circa l'espletamento di tali compiti non escludeva affatto che la dimostrazione del nesso causale potesse essere conseguita "aliunde", ed in particolare dalla "mancata predisposizione dei presidi ed attrezzi" protettivi, tema in relazione al quale la Corte partenopea ha ritenuto, invece, insussistente - con motivazione puramente apodittica - "ogni addebito di responsabilità in capo a Croce Rossa Italiana".

5.2.2.2. Per altro verso, manca nella motivazione una approfondita disamina logica e giuridica del fatto costituito dall'avvenuto riconoscimento - sul piano amministrativo - della malattia contratta dall' E. come dovuta a "causa di servizio" e della sua rilevanza ai fini della prova del nesso causale tra la patologia contratta e le mansioni espletate.

Sul punto, deve muoversi dalla constatazione che - ai fini del riconoscimento, in via giudiziale, della dipendenza dell'infermità da una causa di servizio - il prestatore di lavoro "ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita", sicchè, "ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio" (così, da ultimo, in motivazione Cass. Sez. Lav., sent. 15 ottobre 2014, n. 21825, Rv. 632608-01, in senso conforme già Cass. Sez. Un., sent. 17 giugno 2004, n. 11353, Rv. 574224-01; Cass. Sez. Lav., sent. 20 giugno 2004, n. 15080, Rv. 608837-01).

Orbene, a fronte del riconoscimento - sul piano amministrativo dell'esistenza della "causa di servizio", ricorreva un elemento quantomeno presuntivo per ritenere che, pur in presenza di una (possibile) "eziologia multifattoriale" della patologia, la stessa abbia trovato effettivamente la propria scaturigine nell'attività lavorativa espletata. Ciò che avrebbe dovuto indurre la Corte territoriale, nuovamente, ad interrogarsi sul possibile contributo che proprio le "condizioni di lavoro" (ovvero, l'assenza di presidi o attrezzi utili a prevenire o a ridurre i pericoli del contagio, come mascherine e guanti protettivi) hanno potenzialmente recato, sul piano causale, alla contrazione della malattia, a prescindere dal fatto che le mansioni svolte non implicassero "bendaggio" e "drenaggio" del paziente.

Accertamento, questo, viepiù necessario, visto che "in tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, il requisito soggettivo della colpa è integrato dalla violazione, da parte del datore di lavoro, delle regole cautelari di prevenzione evocate dall'art. 2087 c.c., strettamente correlate, in termini di ragionevole prevedibilità, alla verifica dell'evento in quanto fondate, se non sulla certezza scientifica, sulla probabilità o possibilità - concreta e non ipotetica che la condotta considerata determini l'evento" (Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2019, n. 5813, Rv. 652842-01).

5.3. All'accoglimento del ricorso segue, dunque, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, perchè decida nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2019